

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2024-3546 del 25/06/2024
Oggetto	D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA, L.R. 21/04. DITTA AIMAG S.P.A.. INSTALLAZIONE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO), SITA IN VIA VALLE N.21, LOC. FOSSOLI, IN COMUNE DI CARPI (MO). (RIF. INT. N. 124/00664670361) AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE: MODIFICA NON SOSTANZIALE
Proposta	n. PDET-AMB-2024-3679 del 25/06/2024
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena
Dirigente adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno venticinque GIUGNO 2024 presso la sede di Via Giardini 472/L - 41124 Modena, il Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena, ANNA MARIA MANZIERI, determina quanto segue.

OGGETTO: D.LGS. 152/06 PARTE SECONDA - L.R. 21/04. DITTA **AIMAG S.P.A.** – INSTALLAZIONE PER IL RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI (IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO), SITA IN VIA VALLE N.21, LOC. FOSSOLI, IN COMUNE DI CARPI (MO). (RIF. INT. N. 124/00664670361)

AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE – MODIFICA NON SOSTANZIALE

Richiamato il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, n. 152 e successive modifiche (in particolare, il D.Lgs. n. 46 del 04/03/2014);

visto il D.Lgs. 36/03 del 13/01/2003 “Attuazione della Direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti”;

vista la Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 come modificata dalla Legge Regionale n. 13 del 28/07/2015 “Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni” che assegna le funzioni amministrative in materia di AIA all’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia (Arpae);

richiamato il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 24/04/2008 “Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 18 febbraio 2005, n. 59”;

richiamate, altresì:

- la D.G.R. n. 1913 del 17/11/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la D.G.R. n. 155 del 16/02/2009 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Modifiche e integrazioni al tariffario da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti dal D.Lgs. 59/2005”;
- la V[^] Circolare della Regione Emilia Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 “Prevenzione e riduzione integrate dell’inquinamento (IPPC) – Indicazioni per la gestione delle Autorizzazioni Integrate Ambientali rilasciate ai sensi del D.Lgs. 59/05 e della Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004”;
- la D.G.R. n. 497 del 23/04/2012 “Indirizzi per il raccordo tra procedimento unico del SUAP e procedimento AIA (IPPC) e per le modalità di gestione telematica”;
- la D.G.R. n. 1795 del 31/10/2016 “Direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA ed AUA in attuazione della L.R. n. 13/2015”;
- la D.G.R. n. 2124 del 10/12/2018 “Piano regionale di ispezione per le installazioni con Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) e approvazione degli indirizzi per il coordinamento delle attività ispettive”;
- l’Atto del Dirigente Determinazione n. 356 del 13/01/2022 “Approvazione della programmazione regionale dei controlli per le installazioni con autorizzazione integrata ambientale (AIA) per il triennio 2022-2024, secondo i criteri definiti con la deliberazione della Giunta Regionale n. 2124/2018”, Regione Emilia Romagna, Atti amministrativi Giunta Regionale;

richiamata, inoltre, la D.G.R. 13 ottobre 2003, n. 1991 “Direttive per la determinazione e la prestazione delle garanzie finanziarie previste per il rilascio delle autorizzazioni all’esercizio delle

operazioni di smaltimento e recupero dei rifiuti ai sensi degli artt. 28 e 29 del D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22”;

premessi che per il settore di attività oggetto della presente sono disponibili:

- la Decisione di Esecuzione UE 2018/1147 della commissione Europea del 10/08/2018 con la quale sono state approvate le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) concernenti il trattamento dei rifiuti (denominato “BAT conclusions”), pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 17/08/2018;
- il REF “JRC Reference Report on Monitoring of Emissions to Air and Water from IED Installations” pubblicato dalla Commissione Europea nel Luglio 2018;
- il BRef “Energy efficiency” di febbraio 2009 presente all'indirizzo internet “eippcb.jrc.es”, formalmente adottato dalla Commissione Europea;

richiamati:

- la L. 132/2016 di istituzione del Sistema Nazionale di Protezione Ambientale (SNPA), un sistema a rete cui partecipano tutte le Agenzie ambientali, che rappresenta un supporto tecnico-scientifico a tutti gli enti/autorità (statali, regionali e locali) con compiti di amministrazione attiva in campo ambientale, funzione che il SNPA esplica anche attraverso la produzione e diffusione di linee guida e report;
- le linee guida SNPA approvate con delibera n.67/2020 del 06/02/2020 per l’applicazione della disciplina end of waste di cui all’art.184-ter comma 3 del d.lgs.152/2006;
- il regolamento CE n.1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);

richiamata l’Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui alla **Determinazione n. 3849 del 28/07/2022** rilasciata da Arpae ad AIMAG S.p.A., avente sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 38 a Mirandola (MO), in qualità di gestore dell’installazione esistente per il recupero di rifiuti non pericolosi (trattamento biologico) con una capacità superiore a 75 Mg al giorno (punto 5.3.b.1 All. VIII - D.Lgs. 152/06), sita in Via Valle n. 21, in Loc. Fossoli di Carpi (MO);

richiamate la **Det. n. 401 del 27/01/2023**, la **Det. n. 2757 del 29/05/23** e la **Det. 6882 del 29/12/2023** di modifica non sostanziale AIA rilasciata dal SAC ARPAE di Modena;

richiamata la domanda di modifica non sostanziale dell’AIA presentata dalla Ditta in data 30/04/2024 mediante il Portale “Osservatorio IPPC” della Regione Emilia Romagna, assunta agli atti della scrivente con prot. n. 79673 del 01/05/2024, con la quale il gestore richiede:

1. modifica relativa al posizionamento dello scrubber a servizio dell’emissione E4 con richiesta di proroga di fine lavori dal 30/06/2024 al 30/09/2024 (rif. prescrizione n.14 della sezione D2.2 della Det. n. 6882 del 29/12/2023). In particolare, il posizionamento dello scrubber a servizio dell’emissione E4 è previsto nell’area libera tra l’edificio del digestore e la palazzina uffici, ad ovest del corridoio tecnico. Il motore di aspirazione resterà nella sua posizione attuale, dentro al locale ventilatore, a lato del biofiltro. Tale modifica consentirà di:
 - evitare l’installazione di nuove tubazioni sul tetto del digestore anaerobico, che costituirebbero una fonte emissiva di rumore importante e, quindi, non permetterebbero di rispettare il previsionale acustico presentato in sede di screening per la realizzazione dell’impianto 5 di trattamento meccanico del rifiuto indifferenziato;
 - non modificare l’innesto dell’aria nel plenum del biofiltro 4, evitando lo spostamento del ventilatore in un box esterno da posizionare sul lato est, mantenendo l’attuale posizione all’interno di struttura in c.a.;

2. l'inserimento nel quadro delle emissioni autorizzate del punto di emissione E20 per il quale era stata richiesta erroneamente l'eliminazione con la domanda di modifica non sostanziale dell'AIA del 30/10/2023 (rif. prescrizione n.1 della sezione D2.4 della Det. n. 6882 del 29/12/2023). Infatti, l'emissione E20 è a servizio sia della vasca 6, che del box di contenimento del ventilatore ad alta pressione. La vasca 6 ha come funzione quella di raccogliere il percolato della sezione anaerobica e l'aspirazione di questa vasca verrà convogliata al biofiltro E4, come richiesto nella domanda di modifica non sostanziale suddetta. Il box di contenimento del ventilatore ad alta pressione, cioè la soffiante gas, per ragione di sicurezza e nel rispetto della normativa atex deve essere dotata di aspirazione in continuo e ridondante, così da garantire il ricambio di aria del box stesso e, quindi, anche del corridoio tecnico nel quale è installata; per questo motivo non può essere soggetto ai fermi del ventilatore di aspirazione a servizio del biofiltro. Lo stacco dell'aspirazione di vasca 6, con l'inserimento nella tubazione di aspirazione afferente al biofiltro E4 avverrà in contemporanea al cantiere di installazione del nuovo scrubber al servizio della citata emissione, per ridurre al minimo necessario i fermi dell'impianto;
3. la modifica della dicitura associata al punto di emissione E24 in quanto la caldaia associata non è più utilizzata per il riscaldamento del corridoio tecnico, ma per i locali uffici e tecnici presenti nella palazzina a servizio del digestore.

Alla domanda di modifica viene allegata la planimetria All. 3A delle emissioni aggiornata con le variazioni suddette;

4. modifica di alcuni stoccaggi, in particolare, è richiesto:
 - lo stoccaggio R13 della FORSU in entrambe le buche di scarico presenti nel capannone dei biotunnel (lato nord e lato sud), rispettando i quantitativi già autorizzati per lo stoccaggio istantaneo;
 - lo stoccaggio in R13 della FORSU, o lo stoccaggio del sovrallo legnoso nelle ultime 2 celle (17 e 18) del biotunnel, quando le stesse non vengono utilizzate per le fasi di processo già autorizzate;
 - lo stoccaggio in R13 della FORSU o lo stoccaggio del sovrallo legnoso nei 2 corridoi a lato delle celle 17 e 18 del biotunnel;
 - lo spostamento del box olii e del deposito delle bombole nella zona di fronte all'officina.

Alla domanda di modifica viene allegata la planimetria 3D stoccaggi aggiornata con le variazioni suddette;

5. di poter scaricare il rifiuto EER 190599 "*rifiuti liquidi non specificati altrimenti - rifiuti liquidi provenienti da acque di dilavamento e di processo di impianti di compostaggio di rifiuti urbani e/o speciali*" anche in vasca 5, oltre che in vasca 3 al fine di facilitare l'immissione dello stesso nell'impianto di digestione anaerobica (rif. prescrizione n. 9 della sezione D2.8 dell'Allegato I della Det. n. 3849 del 28/07/2022);
6. la possibilità di effettuare la fase di maturazione del processo della linea di qualità, oltre che nel biotunnel, anche sotto il capannone 0, già dotato di scrubber e biofiltro (associati al punto di emissione E26) per il trattamento delle arie esauste (rif. prescrizione n. 19 della sezione D2.2 dell'Allegato I della Det. n. 6882 del 29/12/2023);

dato atto che il 18/04/2024 il gestore ha provveduto al pagamento delle spese istruttorie dovute in riferimento alla comunicazione sopra citata;

richiamato il contributo istruttorio fornito dal Servizio Territoriale di Modena di Arpae – Unità Presidio Territoriale di Carpi recante prot. n. 106695 del 10/06/2024, nel quale viene espresso

parere favorevole con prescrizioni al rilascio delle modifiche richieste ed i cui contenuti sono recepiti nel presente atto con cui:

- a. si esprime nulla osta in merito a quanto richiesto dal gestore ai **punti 1 - 5** suddetti, pertanto, saranno modificate le relative prescrizioni associate;
- b. si esprime nulla osta in merito a quanto richiesto dal gestore ai **punti 2 - 3** suddetti, pertanto, il quadro delle emissioni autorizzato sarà aggiornato in base alle modifiche richieste;
- c. si esprime nulla osta in merito a quanto richiesto dal gestore al **punto 4** suddetto, pertanto, sarà modificata la prescrizione specifica associata, inoltre, si prende atto dello spostamento del box olii e lo stoccaggio bombole nella zona di fronte all'officina e della nuova planimetria 3D stoccaggi aggiornata, la quale sarà considerata il nuovo documento di riferimento;
- d. si esprime nulla osta in merito a quanto richiesto dal gestore al **punto 6** suddetto, pertanto, sarà modificata la descrizione della Fase 5 di Maturazione del “*Compostaggio del rifiuto organico da raccolta differenziata e rifiuti agroindustriali - Schema 5*” riportato alla Sezione C1.2 dell'Allegato I dell'AIA e s.m. e la prescrizione specifica;

ritenuto, inoltre, assolto quanto prescritto ai punti 12 e 13 della sezione prescrittiva D2.2 alla Det. n. 6882 del 29/12/2023 di 3^a modifica non sostanziale AIA in quanto il gestore in data 04/03/2024 ha inviato comunicazione (assunta agli atti con prot. n. 42007) con la quale ha specificato che il punto di emissione E1 è stato spento a far data dal 22/03/2024 e l'ultimo autocontrollo prescritto è stato effettuato a febbraio 2024;

considerato che:

- alcune delle prescrizioni contenute nella sezione D2.2 “*Comunicazioni e requisiti di notifica*” sono state assolte ed altre saranno oggetto di modifica con il presente atto;
- diverse prescrizioni contenute nella sezione D2.8 “*Gestione dei rifiuti*” dell'Allegato I dell'AIA sono state modificate con i precedenti atti e che con il presente atto verranno apportate ulteriori modifiche alla stessa;
- nei precedenti atti sono state modificate prescrizioni contenute nella sezione D2.9 “*End of Waste (EoW)*” ed alla domanda di modifica del 30/04/2024 è stato allegato l'aggiornamento della planimetria 3D degli stoccaggi;

per maggiore chiarezza dell'atto autorizzativo si ritiene necessario sostituire ed aggiornare, oltre che il quadro delle emissioni autorizzate, anche le sezioni prescrittive suddette con quelle riportate nell'allegato al presente atto di modifica AIA;

ritenendo opportuno prescrivere al gestore di aggiornare le garanzie finanziarie già prestate a favore di Arpae – Direzione Generale, in modo tale che facciano riferimento anche al presente atto in quanto, pur non cambiando i quantitativi e le operazioni autorizzate, viene aggiornata e sostituita tutta la sezione D2.8 suddetta e la planimetria degli stoccaggi;

preso atto che non varia la capacità massima di trattamento autorizzata e non sono previste variazioni significative alle restanti matrici ambientali;

verificato che la modifica comunicata si configura come **non sostanziale** e ritenendo necessario aggiornare l'Autorizzazione Integrata Ambientale alla luce di tale modifica;

viste:

- la D.D.G. 130/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia;
- la D.G.R. n. 2291/2021 di approvazione dell'Assetto organizzativo generale dell'Agenzia di cui alla citata D.D.G. n. 130/2021;

- la D.D.G. n. 75/2021 – come da ultimo modificata con la D.D.G. n. 19/2022 – di approvazione dell’Assetto organizzativo analitico e del documento Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna;

richiamate:

- la Deliberazione del Direttore Generale n. 26/2024 con la quale sono stati istituiti gli Incarichi di Funzione in Arpae Emilia-Romagna per il quinquennio 2024-29;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 163 del 22/12/2022 di conferimento ad interim alla dott.ssa Valentina Beltrame degli incarichi dirigenziali di responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena e di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Centro;
- la Determinazione n. 373/2024 di conferimento alla dott.ssa Anna Maria Manzieri dell’incarico dirigenziale presso il Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Modena;
- la nota prot. n. 102685 del 04/06/2024 di conferimento ad interim dell’incarico di funzione attinente alle Autorizzazioni Complesse ed Energia e alle procedure di Bonifica dei Siti Contaminati;

reso noto che:

- il titolare del trattamento dei dati personali forniti dal proponente è il Direttore Generale di Arpae e il Responsabile del trattamento è la Dott.ssa Valentina Beltrame, Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Centro di Arpae;
- le informazioni di cui all’art. 13 del D.Lgs. 196/2003 sono contenute nell’Informativa per il trattamento dei dati personali consultabile presso la segreteria di Arpae - SAC di Modena, con sede in Modena, via Giardini n. 472 e disponibile sul sito istituzionale, su cui è possibile anche acquisire le informazioni di cui agli artt. 12, 13 e 14 del regolamento (UE) 2016/679 (RGDP);

per quanto precede,

la Dirigente determina

- di autorizzare le modifiche comunicate e di aggiornare l’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Determinazione **3849 del 28/07/2022 e successive modifiche** ad AIMAG S.P.A. avente sede legale in Via Maestri del Lavoro n. 38 a Mirandola (MO), in qualità di gestore dell’installazione esistente per il recupero di rifiuti non pericolosi (trattamento biologico - compostaggio) con una capacità superiore a 75 Mg al giorno (punto 5.3.b.1 All. VIII - D.Lgs. 152/06) sita in Via Valle n. 21 in Loc. Fossoli, in Comune di Carpi (MO), come di seguito indicato:

A) la descrizione riportata alla **Sezione C1.2 dell’Allegato I dell’AIA - Fase 5 di Maturazione** del “*Compostaggio del rifiuto organico da raccolta differenziata e rifiuti agroindustriali - Schema 5*” è sostituita con quella riportata di seguito:

“La miscela derivante dalla fase di bioossidazione viene estratta dalle celle tramite pala meccanica e scaricata:

- *nei capannoni di maturazione attraverso autocarro con cassone scarrabile, dotato di telo di copertura, oppure, pala gommata. La fase di maturazione avviene in quattro capannoni (0-1-2-3) coperti e tamponati perimetralmente con strutture fisse (muri in c.a. e strutture grecate in lamiera) e/o mobili (teli ad impacchettamento). Tutti i capannoni sono dotati di pavimentazione in c.a. ed aspirati con convogliamento delle arie esauste ai biofiltri E1 ed E26. Tutta l’area impiantistica è fornita di rete fognaria delle acque nere, anche nei pressi dei capannoni. La durata della fase di maturazione è indicativamente*

compresa tra 30 e 45 giorni nel corso dei quali il materiale viene movimentato con pale meccaniche e/o rivoltacumuli, aerando in questo modo la massa e consentendo l'apporto di ossigeno per il completamento del processo di compostaggio.

- *all'interno delle celle del biotunnel garantendo una durata della fase di maturazione compresa tra 30 e 45 giorni, nel corso dei quali il materiale viene movimentato con pale meccaniche, o con areazione forzata operata attraverso un sistema di ugelli insufflatori posizionati a pavimento. Alla fine della fase di maturazione la cella viene scaricata ed avviata alla fase di vagliatura”.*

B) le **Sezioni D2.2** “Comunicazioni e requisiti di notifica”, **D2.8** “Gestione rifiuti” e **D2.9** “End of Waste (EoW)” e la **prescrizione 1** (quadro delle emissioni autorizzate) della **Sezione D2.4 dell’Allegato I dell’AIA e s.m.** sono sostituite con quanto riportato in allegato al presente atto di modifica;

- di stabilire che il gestore **entro 90 giorni dalla data di rilascio del presente atto** è tenuto a prestare, sempre a favore di Arpae – Direzione Generale Bologna, appendice alle fideiussioni già agli atti (ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale 13 ottobre 2003 n. 1991) con riferimento al presente atto;

determina inoltre

- di stabilire che il presente provvedimento ha la **medesima validità della Determinazione n. 3849 del 28/07/2022 e s.m.**;
- di fare salvo il disposto dell’Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con la Determinazione n. 3849 del 28/07/2022 e s.m., per quanto non modificato dal presente atto;
- di inviare copia del presente atto alla Ditta AIMAG S.p.A. e al Comune di Carpi tramite lo Sportello Unico dell’Unione dei Comuni Terre d’Argine;
- di informare che contro il presente provvedimento, ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010 n. 104, gli interessati possono proporre ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro i termini di legge decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza, ovvero, per gli atti di cui non sia richiesta la notificazione individuale, dal giorno in cui sia scaduto il termine della pubblicazione se questa sia prevista dalla legge o in base alla legge. In alternativa, ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199, gli interessati possono proporre ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni decorrenti dalla notificazione, comunicazione o piena conoscenza del provvedimento in questione;
- di stabilire che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell’art. 23 del D.Lgs. 33/2013 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
- di stabilire che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae.

La presente autorizzazione è costituita complessivamente da n. 7 pagine e n.1 Allegato

ALLEGATO: ALLEGATO 4^ MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA DITTA AIMAG S.P.A. -
IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI FOSSOLI

LA DIRIGENTE

Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

**ALLEGATO 4[^] MODIFICA NON SOSTANZIALE AIA DITTA AIMAG S.P.A. –
IMPIANTO DI COMPOSTAGGIO DI FOSSOLI**

- Rif.int. N. 124/00664670361
- sede legale in via Maestri del lavoro n°38 a Mirandola (MO) ed impianto ed impianto in Via Valle n°21 a Fossoli di Carpi (MO)
- attività di recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore alle 75 tonnellate al giorno che effettua attività di trattamento biologico (compostaggio) (punto 5.3.b.1, All.VIII, parte Seconda del D.Lgs. 152/06 e s.m.)

D2.2 comunicazioni e requisiti di notifica

1. Il gestore dell'installazione è tenuto a presentare **ad Arpae di Modena e Comune di Carpi annualmente entro il 30/04** una relazione relativa all'anno solare precedente, che contenga almeno:
 - i dati relativi al piano di monitoraggio;
 - un riassunto delle variazioni impiantistiche effettuate rispetto alla situazione dell'anno precedente;
 - un approfondito commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impresa nel tempo, valutando tra l'altro il posizionamento rispetto alle MTD (in modo sintetico, se non necessario altrimenti), nonché, la conformità alle condizioni dell'autorizzazione;
 - documentazione attestante il mantenimento dell'eventuale certificazione ambientale UNI EN ISO 14001 e/o registrazione EMAS.

Per tali comunicazioni deve essere utilizzato lo strumento tecnico reso disponibile in accordo con la Regione Emilia Romagna.

Si ricorda che a questo proposito si applicano **le sanzioni previste dall'art. 29-quattordicesimo comma 8 del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda.**

2. Il gestore trasmetterà **entro il 31 dicembre di ciascun anno** con nota scritta agli Enti Competenti il calendario annuale dei campionamenti dell'anno successivo. Arpae di Modena potrà effettuare il controllo programmato in contemporanea agli autocontrolli del gestore.
3. Il gestore deve **comunicare preventivamente le modifiche progettate dell'installazione** (come definite dall'articolo 5, comma 1, lettera l) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda) ad Arpae di Modena e Comune di Carpi. Tali modifiche saranno valutate dall'autorità competente ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda. L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettera l-bis) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda, ne dà notizia al gestore entro sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui all'art. 29-nonies comma 2. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche progettate, ad avviso del gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il gestore deve inviare all'autorità competente una nuova domanda di autorizzazione.
4. Il gestore, esclusi i casi di cui al precedente punto 2, informa Arpae di Modena in merito ad ogni nuova istanza presentata per l'installazione ai sensi della normativa in materia di *prevenzione dai rischi di incidente rilevante*, ai sensi della normativa in materia di *valutazione*

di *impatto ambientale* o ai sensi della normativa in *materia urbanistica*. La comunicazione, da effettuare prima di realizzare gli interventi, dovrà contenere l'indicazione degli elementi in base ai quali il gestore ritiene che gli interventi previsti non comportino né effetti sull'ambiente, né contrasto con le prescrizioni esplicitamente già fissate nell'AIA.

5. Ai sensi dell'art. 29-decies, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena e i Comuni interessati in caso di violazioni delle condizioni di autorizzazione, adottando nel contempo le misure necessarie a ripristinare nel più breve tempo possibile la conformità.
6. Ai sensi dell'art. 29-undecies, in caso di incidenti o eventi impreveduti che incidano in modo significativo sull'ambiente, il gestore è tenuto ad informare **immediatamente** Arpae di Modena; inoltre, è tenuto ad adottare **immediatamente** le misure per limitare le conseguenze ambientali e prevenire ulteriori eventuali incidenti o eventi impreveduti, informandone Arpae di Modena.
7. Alla luce dell'entrata in vigore del D.Lgs. 46/2014, recepimento della Direttiva 2010/75/UE ed, in particolare, dell'art. 29-sexies, comma 6-bis del D.Lgs. 152/06, nelle more di ulteriori indicazioni da parte del Ministero o di altri organi competenti, si rende necessaria l'**integrazione del Piano di Monitoraggio** programmando **specifici controlli sulle acque sotterranee e sul suolo** secondo le frequenze definite dal succitato decreto (almeno ogni cinque anni per le acque sotterranee ed almeno ogni dieci anni per il suolo). Pertanto, il gestore deve **trasmettere ad Arpae di Modena, entro la scadenza disposta dalla Regione Emilia Romagna con apposito atto, una proposta di monitoraggio** in tal senso.

In merito a tale obbligo, si ricorda che il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, nella circolare del 17/06/2015, ha disposto che la *validazione della pre-relazione di riferimento potrà costituire una valutazione sistematica del rischio di contaminazione utile a fissare diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo*. Pertanto, qualora l'Azienda intenda proporre diverse modalità o più ampie frequenze per i controlli delle acque sotterranee e del suolo, dovrà provvedere a presentare **istanza volontaria di validazione della pre-relazione di riferimento** (sotto forma di domanda di **modifica non sostanziale dell'AIA**).

8. Il gestore è tenuto ad aggiornare la documentazione relativa alla "*verifica di sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento*" di cui all'art. 29-ter comma 1, lettera m) del D.Lgs. 152/06 Parte Seconda ogni qual volta intervengano modifiche relative alle sostanze pericolose usate, prodotte o rilasciate dall'installazione in oggetto, al ciclo produttivo e ai relativi presidi di tutela di suolo o acque sotterranee.
9. Le difformità tra i valori misurati ed i valori limite prescritti, accertate nei controlli di competenza del Gestore, devono essere da costui specificamente comunicate ad Arpae di Modena **entro 24 ore dall'accertamento**. **I superamenti dei valori limite emissivi autorizzati, potranno essere suscettibili di sanzioni secondo l'art. 29-quattordicesimo comma 3 e comma 4 della Parte Seconda del D.Lgs. 152/06.**
10. Il gestore nel caso in cui in futuro intenda riattivare a servizio di nuove attività le aspirazioni associate alle linee A e B, confluenti al punto di emissione E1, che erano funzionali ad attività attualmente cessate (impianto 1), **dovrà presentare preventiva richiesta di modifica all'autorizzazione.**
11. Il gestore **entro il 30/09/2024** deve presentare domanda di modifica AIA in cui:
 - sia presente una relazione di aggiornamento in merito alla gestione dell'impianto rispetto a quanto autorizzato con Det. n. 6882 del 29/12/2023 e la presente modifica (allegando planimetrie aggiornate, se necessario);

- sia prevista la completa aspirazione dei capannoni entro il 31/12/2024.

Qualora il gestore intenda apportare modifiche alle emissioni autorizzate, con particolare riferimento a quelle a cui sono associate emissioni odorigene, alla documentazione dovrà essere allegato anche un aggiornamento del modello di ricaduta delle sostanze odorigene;

12. In merito agli interventi di mitigazione delle emissioni odorigene prescritti:

- a. in virtù dell'avvenuto spegnimento di E1 (a far data dal 22/03/2024), che allo stato attuale rappresenta la sorgente odorigena più significativa dell'impianto:
 - i. sono sospesi i lavori di adeguamento previsti per l'emissione E1;
 - ii. **entro il 30/09/2024** deve essere installato lo scrubber a monte del biofiltro a servizio dell'emissione E4, mentre è sospesa la chiusura ed il convogliamento a camino sempre dell'emissione E4;
 - iii. il gestore, preventivamente alla riattivazione dell'emissione E1, deve effettuare l'adeguamento autorizzato per la stessa (realizzazione degli scrubber, della copertura dei biofiltri e dei n. 6 camini) ed anche l'adeguamento completo dell'emissione E4 (copertura del biofiltro e realizzazione dei n. 2 camini) nel rispetto di quanto riportato nelle relazioni tecniche e planimetrie allegate alla domanda di modifica presentata in data 29/03/2023 (assunta agli atti con prot. n. 50229) ed autorizzato con i precedenti atti. In alternativa, presentare un nuovo studio modellistico attestante il mantenimento dei livelli odorigeni previsti in fase di riesame, come previsto al punto 11.
- b. **entro il 31/12/2024** dovrà provvedere alla costruzione di un capannone per lo stoccaggio dei prodotti finiti (ammendante compostato misto e ammendante compostato verde) dotato di aspirazione convogliata e trattamento delle emissioni con scrubber e successivo biofiltro (E27) che sostituirà l'attuale area n.1 di stoccaggio del compost. **Almeno 6 mesi prima della scadenza fissata** il gestore dovrà presentare ad ARPAE di Modena relazione in merito al nuovo edificio, comprendente scheda riportante le caratteristiche tecnico costruttive dei sistemi di aspirazione ed abbattimento (scrubber e biofiltro) e planimetrie aggiornate sia delle emissioni in atmosfera, che rispetto ai percorsi delle acque meteoriche ricadenti sul nuovo fabbricato. Il progetto potrà essere realizzato solo previo rilascio di specifico nulla osta;
- c. **entro il 31/12/2025** dovrà provvedere a realizzare una tettoia in calcestruzzo di circa 2.140 m² sopra l'area di stoccaggio del legno triturato con superficie maggiore (area di stoccaggio n.3). Inoltre, **almeno 6 mesi prima della scadenza fissata** il gestore dovrà presentare ad ARPAE di Modena il progetto associato alla tettoia in cui siano evidenziati anche i percorsi delle acque meteoriche ricadenti sulla stessa.

Per ognuno degli interventi sopra elencati, entro le scadenze fissate, il gestore dovrà inviare breve relazione dei lavori eseguiti, con riscontro fotografico.

In merito alla realizzazione delle strutture suddette il gestore dovrà rapportarsi con il comune per gli aspetti di competenza.

Si rimanda alla sezione D2.4 "*Emissioni in atmosfera*" dell'Allegato I dell'AIA, integrata con le modifiche riportate nel presente atto, per le prescrizioni associate alle caratteristiche delle emissioni autorizzate e per le prescrizioni relative alla messa in esercizio ed a regime degli impianti modificati e successivi adempimenti.

13. Il gestore deve dotare i biofiltri a servizio delle emissioni E1, E4 ed E27 dei dispositivi di controllo relativi al funzionamento degli stessi (prescritti nella sezione D2.4 dell'Allegato I dell'AIA ed attualmente presenti sui biofiltri associati ad E2, E3 ed E26), il cui acquisto dovrà

essere previsto unitamente agli scrubber, in modo da effettuare l'installazione contestuale entro le date stabilite per la realizzazione delle compensazioni di cui al precedente punto.

14. In merito alla realizzazione del capannone dello stoccaggio dell'ammendante e della realizzazione della tettoia di copertura dell'area di stoccaggio del legno tritato, dovrà essere valutato l'aumento del volume delle acque bianche che ne consegue e, preliminarmente alla realizzazione degli interventi suddetti, dovranno essere fornite valutazioni circa il collegamento al punto di scarico verificandone l'invarianza idraulica.
15. Gli sfiati associati al percolatodotto sono da considerarsi parte integrante delle emissioni diffuse generate dall'impianto. Per ogni modifica e/o aumento degli sfiati indicati nelle planimetrie agli atti il gestore dovrà provvedere ad inviare una comunicazione ed una planimetria aggiornata riportante la loro collocazione.
16. Il gestore dovrà:
 - a. realizzare gli impianti tecnologici a servizio delle emissioni E1 ed E4 nel rispetto delle caratteristiche acustiche riportate dal tecnico competente in acustica (TCA) nello "*Studio previsionale di impatto acustico per integrazione impiantistica relativa alla realizzazione di impianti di aspirazione su biofiltri E1-E2-E3-E4-E26 [...]*" redatto a febbraio 2023, allegato alla domanda di modifica non sostanziale del 29/03/2023. Ognuna delle sorgenti di nuova adozione, non dovrà emettere componenti tonali sia nel funzionamento singolo, che cumulato a breve ed a media distanza;
 - b. realizzare gli impianti proposti seguendo le specifiche indicazioni contenute nei paragrafi "*14-prescrizioni per la realizzazione dei camini e delle condotte aerauliche*" e "*15-caratteristiche acustiche di isolamento e assorbimento delle cabine*", dello studio previsionale di impatto acustico suddetto;
 - c. effettuare **entro il 31/03/2025 una valutazione d'impatto acustico completa dell'installazione** al fine di verificare il rispetto dei valori limite di immissione assoluti e differenziali diurni e notturni. L'indagine fonometrica dovrà essere effettuata nelle postazioni di misura indicate nello studio previsionale agli atti. Tale valutazione andrà a sostituire quella che era prevista al 31/10/2023 (valutazione completa presentata come da piano di monitoraggio) e varrà anche come relazione acustica di collaudo finale dopo gli interventi di modifica autorizzati con il presente atto. Entro la medesima scadenza la relazione dovrà essere inviata ad ARPAE di Modena ed al Comune di Carpi e nella stessa, oltre ai risultati ottenuti dall'indagine fonometrica:
 - dovranno essere riportate le caratteristiche acustiche e geometriche delle sorgenti e delle opere di mitigazione diverse effettivamente installate/realizzate;
 - dovrà essere riportata l'analisi spettrale del rumore;
 - dovrà essere riportata planimetria in cui siano indicate le sorgenti, i punti a confine presso cui sono state effettuate le misurazioni (diurne e notturne) ed i recettori sensibili;
 - dovranno essere riportate ulteriori proposte di bonifica nel caso in cui dai risultati ottenuti a seguito dell'indagine prescritta emergessero superamenti ai limiti prescritti.
17. Le operazioni di maturazione della linea di qualità potranno essere effettuate all'interno dei biotunnel e/o del capannone 0 e la biostabilizzazione della frazione organica e le operazioni di vagliatura con vaglio mobile dovranno essere effettuate nel capannone 0;
18. In attesa della comunicazione sulle nuove previsioni di gestione dell'impianto (con scadenza al 30/09/2024), il gestore **sino al 31/12/2024** può effettuare lo stoccaggio dei sovvalli, del biostabilizzato finito e di quello in attesa di vagliatura anche all'interno dei capannoni E, 1, 2, 3, anche in assenza di aspirazione.

19. Gli stoccaggi della frazione umida dell'impianto 2 e del materiale grezzo devono essere effettuati in capannoni dotati di aspirazione.
20. In attesa della realizzazione del capannone di stoccaggio dei prodotti finiti (scadenza al 31/12/2024), i compost ACM e ACV possono essere stoccati all'interno dei capannoni 1, 2, 3, E, anche in assenza di aspirazione, in quanto situazione migliorativa rispetto allo stoccaggio in esterno.
21. Le operazioni di vagliatura con vaglio fisso (capannone E), a seguito dello spegnimento dell'emissione E1 avvenuto in data 22/03/2024, possono essere effettuate solo in caso di emergenza (manutenzione/rottura vaglio mobile, ...) **sino al 31/12/2024**, previa tempestiva comunicazione ad Arpae di Modena.

Prescrizione 1 della Sezione D2.4 "Emissioni in atmosfera" dell'Allegato I dell'AIA

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E1 est (camini 1, 2, 3) - Impianto di stabilizzazione e (2) e compostaggio (3) ^(b)	PUNTO DI EMISSIONE E1 ovest (camini 4, 5, 6) - Impianto di stabilizzazione e (2) e compostaggio (3) ^(b)	PUNTO DI EMISSIONE E2 - Sezione ricevimento, miscelazione e biossificazione lato nord sez. aerobica (tunnel 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18)	PUNTO DI EMISSIONE E3 - Sezione ricevimento, miscelazione e biossificazione lato sud sez. aerobica (tunnel 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17)	PUNTO DI EMISSIONE E4 - Sezione ricevimento, movimentazione scarico rifiuti sez. anaerobica + lavaggio guardia idraulica + vasca 6 raccolta percolato
Messa a regime	emissione sospesa ^{(a) (o)}		a regime	a regime	entro 29/11/2024 ^{(a) (o)}
Portata massima (Nm ³ /h)	185.500 ^{(b) (c)}		38.000	38.000	63.500
Altezza minima (m)	9 cad. ^(a)		9,5	9,5	1,9
Durata (h/g)	24		24	24	24
Odori (UO/m ³)	300		300 ^(d)	300 ^(d)	300
Impianto di depurazione	3 ^(b) Scrubber + biofiltro		Scrubber + biofiltro	Scrubber + biofiltro	Scrubber + biofiltro
Frequenza autocontrolli	Semestrale ^{(a) (f)} : portata, unità odorimetriche ^(e) , NH ₃ , H ₂ S, metano, COT		Semestrale: portata, unità odorimetriche ^(e) , NH ₃ , H ₂ S, metano, COT	Semestrale: portata, unità odorimetriche ^(e) , NH ₃ , H ₂ S, metano, COT	Semestrale ^(f) : portata, unità odorimetriche ^(e) , NH ₃ , H ₂ S, metano, COT

(a) note per emissioni E1 ed E4 fino a riavvio E1:

L'emissione E1 è sospesa a far data dal 22/03/2024. Preventivamente alla riattivazione dovrà essere rispettato quanto prescritto al punto 12 della Sezione D2.2 dell'allegato al presente atto di modifica, in particolare, dovranno essere realizzate le coperture e l'installazione degli scrubber a monte del biofiltro. Allo stato attuale, pertanto, l'altezza dell'emissione è pari a **1,5 m**, e gli autocontrolli sono sospesi.

Emissione E4 → rif. prescrizioni specifiche **n. 11 e 12 della sezione D2.2** del presente atto

(b) L'emissione E1 sarà suddivisa a valle in 6 camini (3 per lato) e, sino alla riattivazione delle aspirazioni delle linee A e B, sarà presidiata da 3 scrubber per una **portata pari a 143.500 Nm³/h**. Il 4° scrubber verrà installato con la riattivazione delle linee A e B, per le quali è prevista specifica comunicazione secondo quanto prescritto al **punto 10 della sezione D2.2** del presente atto

(c) Somma dei valori di portata misurati sui singoli camini che comporranno l'emissione in questione (camini 1-2-3-4-5-6 per l'emissione E1)

(d) è fatto obbligo di dare seguito a quanto riportato nelle prescrizioni relative alle "Emissioni odorigene"

(e) misure da eseguire a monte e valle del sistema filtrante (a monte dello/degli scrubber ed in corrispondenza del/dei camino/i)

(f) Media dei valori che saranno misurati sui singoli camini che comporranno l'emissione in questione (camini 1-2-3-4-5-6 per l'emissione E1 e camini 1-2 per l'emissione E4)

(o) rif. prescrizioni n.3, 4, 5 e 6 messa in esercizio ed a regime della Det. n. 3849 del 28/07/2022. La messa in esercizio di E4 dovrà avvenire entro la scadenza dei lavori fissata al 30/09/2024 nel presente atto

L'emissione E1 è suddivisa come segue:

Area aspirata	Denominazione linea	Ventilatore	collocazione ventilatori e scrubber	Portata Nm ³ /h
Fossa stoccaggio - attività cessata e linee spente	Linea A	U801	lato nord	21.000
Selezione e stabilizzazione rifiuto urbano indifferenziato (capannone selezione) funzionante con sola linea di selezione - attività cessata e linee spente	Linea B	U803	da installare prima della riattivazione delle aspirazioni	21.000
Platea stabilizzazione frazione organica da rifiuto indifferenziato + maturazione frazione organica da raccolta differenziata e rifiuti agroindustriali + stoccaggio materiale grezzo in attesa di vagliatura (linea qualità) + stoccaggio sovvalli legnosi e plastici da vagliatura ammendante + stoccaggio del biostabilizzato in attesa di vagliatura + vagliatura biostabilizzato + stoccaggio biostabilizzato da mandare al recupero + stoccaggio sovvalli da vagliatura biostabilizzato (capannone 1)	Linea C	U901	lato nord	30.500
Capannoni biostabilizzazione e maturazione (capannoni 2 e 3)	Linea D	U902	lato nord	101.000
Vagliatura ammendante e stoccaggio materiale grezzo in attesa vagliatura (linea qualità) + stoccaggio sovvalli legnosi e plastici da vagliatura ammendante + stoccaggio del biostabilizzato in attesa di vagliatura + vagliatura biostabilizzato + stoccaggio biostabilizzato da mandare al recupero + stoccaggio sovvalli da vagliatura biostabilizzato (capannone vagliatura)	Linea E	U901	lato sud	12.000

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E5 (§) - Cogeneratore (780 KWt)	PUNTO DI EMISSIONE E6 - Torcia sicurezza	PUNTO DI EMISSIONE E7 - Riscaldamento uffici e spogliatoi (109 KW)	PUNTO DI EMISSIONE E8 - Gruppo elettrogeno per illuminazione d'emergenza	PUNTO DI EMISSIONE E9 - Gruppo elettrogeno di soccorso sezione anaerobica
Messa a regime	A regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	2.800	400 (*)	-	-	-
Altezza minima (m)	-	-	-	-	-
Durata (h/g)	24	emergenza	8	emergenza	emergenza
Ossigeno di riferimento %	5%	-	-	-	-
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	2	-	-	-	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	450	-	-	-	-
Monossido di carbonio CO (mg/Nm ³)	500	-	-	-	-
Carbonio organico totale COT (mg/Nm ³) esclusi i composti metanigeni	100 (**)	-	-	-	-
HCl (mg/Nm ³)	10	-	-	-	-
HF (mg/Nm ³)	2	-	-	-	-
Impianto di depurazione	Catalizzatore ossidante	-	-	-	-
Frequenza autocontrolli	Semestrale: portata, materiale particellare, COT (media oraria), HCl, HF, NOx (come NO ₂), CO (°)	-	-	-	-

(§) limiti definiti ai sensi del DM 05/02/98

(*) portata ingresso biogas

(**) esclusi composti metanigeni come previsto dall'All. I Parte Quinta Dlgs 152/06 e ss.mm.ii.

(°) il Gestore deve effettuare le analisi sul biogas tese a verificare le caratteristiche di cui al punto 2 dell'Allegato 2 Suballegato 1 al D.M. 5/2/98 per i parametri: Metano (minimo 30% in volume), H₂S (Max 1,5 % in volume), P.C.I. (sul tal quale 12.500 kJ/Nm³)

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTI DI EMISSIONE E10 ed E11 - Torrini aerazione di emergenza sezione anaerobica	PUNTI DI EMISSIONE E12 - E13 - E14 - E15 - E16 - E17 - E18 - Valvole di sovrappressione tunnel digestione anaerobica	PUNTO DI EMISSIONE E19 - Officina	PUNTO DI EMISSIONE E20 - Aerazione box contenimento ventilatore alta pressione
Messa a regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	20.000 cad.	-	2.550	1.500
Altezza minima (m)	9,3	7	7	6
Durata (h/g)	emergenza	emergenza	1	24
Materiale Particellare (mg/Nm ³)	-	-	2	-
Ossidi di Azoto (come NO ₂) (mg/Nm ³)	-	-	5	-
Monossido di carbonio CO (mg/Nm ³)	-	-	10	-
Impianto di depurazione	-	-	filtro a cartucce	-
Frequenza autocontrolli	-	-	Annuale per portata e polveri	-

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E21 - Valvola di sotto e sovrappressione fermentatore lato est	PUNTO DI EMISSIONE E22 - Valvola di sotto e sovrappressione vasca 6	PUNTO DI EMISSIONE E23 - Centrale termica a supporto cogeneratore (276 KW) (*)	PUNTO DI EMISSIONE E24 - Caldaia riscaldamento locali uffici e tecnici palazzina a servizio del digestore (28 KW)
Messa a regime	A regime	A regime	A regime	A regime
Portata massima (Nm ³ /h)	-	-	-	-
Altezza minima (m)	5	8	3	-
Durata (h/g)	emergenza	emergenza	24 in caso di emergenza	saltuaria (max 2 mesi all'anno)
Impianto di depurazione	-	-	-	-
Frequenza autocontrolli	-	-	-	-

(*) alimentato a metano

Caratteristiche delle emissioni e del sistema di depurazione Concentrazione massima ammessa di inquinanti	PUNTO DI EMISSIONE E25 - Armadio bombole + taratura rilevatori gas	PUNTO DI EMISSIONE E26 - Maturazione rifiuti compostaggio e vagliatura	PUNTO DI EMISSIONE E27 - Stoccaggio ammendante compostato misto finito
Messa a regime	A regime	A regime	entro 01/03/2025 ^(°)
Portata massima (Nm ³ /h)	min. 500 solo armadio max 3.500 armadio+cappa	41.000	21.000
Altezza minima (m)	3,5	10	7
Durata (h/g)	24 per 500/ saltuaria per 3.500	24	24
Odori UO/m ³	-	300 ^(d)	300 ^(d)
Impianto di depurazione	-	Scrubber + biofiltro	Scrubber + biofiltro
Frequenza autocontrolli	-	Semestrale: portata, unità odorimetriche ^(e) , NH ₃ , H ₂ S, metano, COT	Semestrale: portata, unità odorimetriche ^(e) , NH ₃ , H ₂ S, metano, COT

(°) rif. prescrizioni n. **3, 4, 5 e 6** messa in esercizio ed a regime della Det. n. 3849 del 28/07/2022. La messa in esercizio di E27 dovrà avvenire entro la scadenza dei lavori fissata al 31/12/2024 nel presente atto

(d) è fatto obbligo di dare seguito a quanto prescritto nelle prescrizioni relative alle **"Emissioni odorigene"**

(e) misure da eseguire a monte e valle del sistema filtrante (a monte dello/degli scrubber ed in corrispondenza del/dei camino/i)

L'emissione E26 è generata dall'aspirazione delle seguenti attività:

Area aspirata	Denominazione linea	Ventilatore
Platea maturazione rifiuti da raccolta differenziata e agroindustriali + vagliatura biostabilizzato + stoccaggio biostabilizzato + stoccaggio sovralli da vagliatura biostabilizzato + stoccaggio sopravaglio dell'ammendante + stoccaggio materiale grezzo in attesa di vagliatura (linea qualità) + stoccaggio compost vagliato in attesa di collocazione presso gli utilizzatori (capannone 0)	Linea F	U804

D2.8 Gestione dei rifiuti

- la ditta è autorizzata all'esercizio nell'impianto in oggetto delle operazioni di recupero identificate negli allegati C e B al D.Lgs.152/06 e s.m., di seguito specificate:
 - R3** riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche);
 - R13** messa in riserva di rifiuti per sottoporli ad una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).
- l'operazione **R1** di recupero di biogas finalizzato alla produzione di energia termica, derivante dal trattamento di rifiuti da raccolta differenziata attraverso digestione anaerobica con produzione di energia elettrica è autorizzata mediante attività di recupero in procedura semplificata (art. 216, D.Lgs.152/2006 Parte Quarta e ss.mm. – D.M. 05/02/98 modificato con D.M. 186/2006) - iscrizione al registro delle imprese che effettuano operazioni di recupero di rifiuti con numero **CAR033**, come da **Allegato III** alla presente AIA.

Quantitativi di rifiuti

- i rifiuti per i quali è ammesso il trattamento **R3** negli impianti 2 e 3 ed i quantitativi massimi trattabili per anno solare sono riportati nella seguente tabella:

Impianto 2 operazione R3		
Tipologia	Codice EER	Quantitativo massimo annuale (t/a)
Frazione organica da separazione meccanica di rifiuti solidi urbani	19 12 12	30.000 vincolante

Impianto 3 operazione R3			
Tipologia	Codice EER	Quantitativo massimo annuale (t/a) (*)	
Frazione organica da raccolta differenziata RSU	20 01 08, 20 03 02	digestione anaerobica 21.000	69.000
Parte di rifiuti urbani e simili non compostata	19 05 01, 19 12 12		
Fanghi di depurazione disidratati	19 08 05, 19 08 12, 19 08 14, 02 01 01, 02 02 01, 02 02 04, 02 03 01, 02 03 05, 02 04 03, 02 05 02, 02 06 03, 02 07 05, 03 03 02, 03 03 05, 03 03 09		
Scarti da lavorazioni agroindustriali o altri rifiuti di natura organica o inorganica utilizzabili per il compostaggio	02 01 02, 02 01 07, 02 02 03, 02 03 04, 02 04 02, 02 04 99, 02 05 01, 02 06 01, 02 07 01, 02 07 02, 02 07 04, 03 01 99, 03 03 10, 04 02 21, 04 02 22, 15 01 01, 15 01 05, 15 01 06, 19 05 02, 19 05 03, 19 09 04, 19 06 04, 19 06 06, 19 12 12	compostaggio 48.000	
Frazione solida da trattamento liquami zootecnici o lettiere	02 01 06		
Rifiuti lignocellulosici tal quali e tritati e rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani compatibili con il compostaggio	02 01 03, 03 01 01, 03 01 05, 03 03 01, 15 01 03, 17 02 01, 19 12 07, 20 01 38, 20 02 01	digestione anaerobica 6.875 compostaggio 9.125	16.000
Rifiuti liquidi provenienti da acque di dilavamento e di processo di impianti di compostaggio di rifiuti urbani e/o speciali	19 05 99	digestione anaerobica	5.000
Totale vincolante		90.000	

(*) Possono considerarsi indicativi e, pertanto, suscettibili di variazioni decise direttamente da parte del Gestore i quantitativi delle singole tipologie trattabili annualmente nell'impianto 3 compresi all'interno delle t/a complessive a condizione che siano comunque garantiti i rapporti ottimali delle diverse matrici necessari ad assicurare il corretto svolgimento del processo di compostaggio, nonché, la qualità del materiale in uscita dall'impianto

4. I rifiuti classificati speciali non pericolosi per i quali è autorizzata la messa in riserva **R13** ed i quantitativi massimi istantanei da rispettare sono riportati nella seguente tabella:

Codice EER	Descrizione	Quantitativo massimo istantaneo
04 02 21	Rifiuti da fibre tessili grezze	30 t/ 150 mc
04 02 22	Rifiuti da fibre tessili lavorate	
15 01 06	Imballaggi in materiali misti	300 t/750 mc
15 01 07	Imballaggi in vetro	
20 01 02	Vetro	
19 12 07	Legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	5.000 t/10.750 mc
20 01 38	Legno diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	
20 02 01	Rifiuti biodegradabili	
20 01 08	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense	86 t/98 mc

Tipologia di rifiuti

5. I rifiuti ammessi all'impianto, con dettaglio del codice europeo, destinati all'operazione R3 sono i seguenti:

Codice EER	Descrizione
02 00 00	RIFIUTI PRODOTTI DA AGRICOLTURA, ORTICOLTURA, ACQUACOLTURA, SELVICOLTURA, CACCIA E PESCA, TRATTAMENTO E PREPARAZIONE DI ALIMENTI
02 01 00	Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca
02 01 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 01 02	scarti di tessuti animali (contenuto dei prestomaci)
02 01 03	scarti di tessuti vegetali
02 01 06	feci animali, urine e letame (comprese le lettiere usate), effluenti, raccolti separatamente e trattati fuori sito
02 01 07	rifiuti della silvicoltura
02 02 00	Rifiuti della preparazione e del trattamento di carne, pesce ed altri alimenti di origine animale
02 02 01	fanghi da operazioni di lavaggio e pulizia
02 02 03	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 02 04	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 03 00	Rifiuti della preparazione e del trattamento di frutta, verdura, cereali, oli alimentari, cacao, caffè, tè e tabacco; della produzione di conserve alimentari; della produzione di lievito ed estratto di lievito; della preparazione e fermentazione di melassa
02 03 01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione
02 03 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 03 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 04 00	Rifiuti prodotti dalla raffinazione dello zucchero
02 04 02	carbonato di calcio fuori specifica
02 04 03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 04 99 (§)	rifiuti non specificati altrimenti (borlande allo stato solido)
02 05 00	Rifiuti dell'industria lattiero-casearia
02 05 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 05 02	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 06 00	Rifiuti dell'industria dolciaria e della panificazione
02 06 01	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 06 03	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
02 07 00	Rifiuti della produzione di bevande alcoliche ed analcoliche (tranne caffè, tè e cacao)
02 07 01	rifiuti prodotti dalle operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione della materia prima
02 07 02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche (comprese borlande allo stato solido)
02 07 04	scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione
02 07 05	fanghi da trattamento sul posto degli effluenti
03 00 00	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DEL LEGNO E DELLA PRODUZIONE DI PANNELLI, MOBILI, POLPA, CARTA E CARTONE
03 01 00	Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli e mobili
03 01 01	scarti di corteccia e sughero
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui

	alla voce 03 01 04
03 01 99 (§)	rifiuti non specificati altrimenti (fibra di legno anche umida, purché, palabile)
03 03 00	<i>Rifiuti della produzione e della lavorazione di polpa, carta e cartone</i>
03 03 01	scarti di corteccia e legno
03 03 02	fanghi di recupero dei bagni di macerazione (green liquor)
03 03 05	fanghi derivanti da processi di deinchiostrazione nel riciclaggio della carta
03 03 09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03 03 10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati dai processi di separazione meccanica
04 00 00	RIFIUTI DELLA LAVORAZIONE DI PELLI E PELLICCE, NONCHÉ DELL'INDUSTRIA TESSILE
04 02 00	<i>Rifiuti dell'industria tessile</i>
04 02 21	rifiuti da fibre tessili grezze
04 02 22	rifiuti da fibre tessili lavorate
15 00 00	RIFIUTI DI IMBALLAGGIO, ASSORBENTI, STRACCI, MATERIALI FILTRANTI E INDUMENTI PROTETTIVI (NON SPECIFICATI ALTRIMENTI)
15 01 00	<i>Imballaggi (compresi i rifiuti urbani di imballaggio oggetto di raccolta differenziata)</i>
15 01 01	imballaggi di carta e cartone
15 01 03	imballaggi in legno
15 01 05	imballaggi compositi
15 01 06	imballaggi in materiali misti
17 00 00	RIFIUTI DELLE OPERAZIONI DI COSTRUZIONE E DEMOLIZIONE (COMPRESO IL TERRENO PROVENIENTE DA SITI CONTAMINATI)
17 02 00	<i>Legno, vetro e plastica</i>
17 02 01	legno
19 00 00	RIFIUTI PRODOTTI DA IMPIANTI DI TRATTAMENTO DEI RIFIUTI, IMPIANTI DI TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE FUORI SITO, NONCHÉ DALLA POTABILIZZAZIONE DELL'ACQUA E DALLA SUA PREPARAZIONE PER USO INDUSTRIALE
19 05 00	<i>Rifiuti prodotti dal trattamento aerobico di rifiuti solidi</i>
19 05 01	parte di rifiuti urbani e simili non compostata
19 05 02	parte di rifiuti animali e vegetali non destinata al compost
19 05 03	compost fuori specifica
19 05 99 (§)	rifiuti non specificati altrimenti - rifiuti liquidi provenienti da acque di dilavamento e di processo di impianti di compostaggio di rifiuti urbani e/o speciali
19 06 00	<i>Rifiuti prodotti dal trattamento anaerobico dei rifiuti</i>
19 06 04	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti urbani
19 06 06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19 08 00	<i>Rifiuti prodotti dagli impianti per il trattamento delle acque reflue, non specificati altrimenti</i>
19 08 05	fanghi prodotti dal trattamento delle acque reflue urbane
19 08 12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 11
19 08 14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali, diversi da quelli di cui alla voce 19 08 13
19 09 00	<i>Rifiuti prodotti dalla potabilizzazione dell'acqua o dalla sua preparazione per uso industriale</i>
19 09 04	carbone attivo esaurito

19 12 00	<i>Rifiuti prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti (ad esempio selezione, triturazione, compattazione, riduzione in pellet) non specificati altrimenti</i>
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06
19 12 12	altri rifiuti (compresi materiali misti) prodotti dal trattamento meccanico dei rifiuti, diversi da quelli di cui alla voce 19 12 11 (frazione umida da selezione meccanica rifiuti solidi urbani)
20 00 00	<i>RIFIUTI URBANI (RIFIUTI DOMESTICI E ASSIMILABILI PRODOTTI DA ATTIVITÀ COMMERCIALI E INDUSTRIALI, NONCHÉ DALLE ISTITUZIONI) INCLUSI I RIFIUTI DELLA RACCOLTA DIFFERENZIATA</i>
20 01 00	<i>Frazioni oggetto di raccolta differenziata (tranne 15 01)</i>
20 01 08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37
20 02 00	<i>Rifiuti prodotti da giardini e parchi (inclusi i rifiuti provenienti da cimiteri)</i>
20 02 01	rifiuti biodegradabili
20 03 00	<i>Altri rifiuti urbani</i>
20 03 02	rifiuti dei mercati

(§) è consentito l'utilizzo del codice generico "99" solamente se accompagnato dalla specifica dicitura."

6. I rifiuti di cui sopra devono avere caratteristiche tali da risultare compatibili con il processo di compostaggio e da non pregiudicare l'uso del compost/ammendante ottenuto, secondo le norme vigenti in materia.
7. Non è ammesso il ritiro presso l'impianto di sottoprodotti come definiti ai sensi della relativa normativa.
8. I rifiuti di cui ai codici EER 15 01 01, 15 01 05 e 15 01 06, costituiti da imballaggi primari vuoti già utilizzati contenenti tracce di prodotto agroindustriale (in particolare, imballaggi in poliaccoppiato) e sfridi di imballaggi derivanti dal confezionamento del prodotto (in particolare, in poliaccoppiati):
 - a. devono provenire esclusivamente da aziende agroindustriali presenti nel territorio della Regione Emilia Romagna;
 - b. devono avere caratteristiche tali da risultare compatibili con il processo di compostaggio e non pregiudicare l'uso del compost/ammendante ottenuto secondo le normative vigenti;
 - c. lo stoccaggio provvisorio deve avvenire su platea impermeabilizzata in cemento armato.
9. non sono ammessi all'impianto rifiuti allo stato liquido, tranne i rifiuti codice EER 02 03 04 "scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione", EER 02 07 04 "scarti inutilizzabili per il consumo o la trasformazione" e EER 19 05 99 "rifiuti non specificati altrimenti - rifiuti liquidi provenienti da acque di dilavamento e di processo di impianti di compostaggio di rifiuti urbani e/o speciali". I rifiuti di cui al codice EER 19 05 99 devono essere stoccati unicamente all'interno delle vasche V3 e V5 ed utilizzati per alimentare l'impianto di digestione anaerobica e l'irrigazione dei tunnel aerobici. La parte eccedente deve seguire il percorso delle acque ed essere inviata tramite condotta all'impianto di depurazione
10. Relativamente ai rifiuti confezionati:
 - a. i rifiuti di cui ai codici EER 02 03 04, 02 02 03, 02 05 01, 02 06 01 e 02 07 04 possono essere ammessi all'impianto di trattamento solo se accompagnati da formulari di identificazione che contengano, nello spazio annotazioni, oltre al codice EER, anche la specifica descrizione merceologica del rifiuto trasportato (es: EER 02 03 04 succhi di frutta) e la tipologia dell'imballaggio (es: cartoni per bevande). Alla voce "stato fisico" deve essere riportata quella effettiva del rifiuto e non quella dell'imballo o del contenitore;

- b. i rifiuti confezionati in cartoni per bevande, poliaccoppiati e simili, possono essere avviati alla lavorazione secondo specifiche modalità già definite dal gestore. Le eventuali modifiche alle modalità di gestione dovranno essere debitamente comunicate.
- c. i rifiuti confezionati in lattine di alluminio o altro metallo possono essere avviati alla lavorazione secondo le modalità di cui al precedente punto solamente se è possibile la separazione e l'effettivo avvio a recupero del metallo. Nessun quantitativo di tali materiali potrà essere collocato in discarica come sovrallo;
- d. non è consentito il trattamento di rifiuti confezionati/contenuti in bottiglie di PET. Devono essere individuati percorsi e sistemi di rottura e svuotamento per le bottiglie PET che ne permettano l'effettivo recupero senza renderne necessaria la sua collocazione in discarica come sovrallo.

Modalità di gestione

- 11. devono essere sempre rispettati e verificati i requisiti di accettabilità dei rifiuti in ingresso all'impianto, con particolare riguardo ai rifiuti non pericolosi che hanno un corrispondente codice europeo pericoloso, come da normativa vigente.
- 12. Le attività che possono essere eseguite all'interno dei capannoni 0, 1, 2 e 3 sono:
 - stabilizzazione della frazione organica da selezione meccanica del rifiuto urbano indifferenziato
 - maturazione dopo digestione anaerobica e aerobica dei rifiuti da raccolta differenziata
 - vagliatura ACM ed ACV
 - vagliatura biostabilizzato
 - stoccaggio sovralli plastici da vagliatura biostabilizzato e ammendante
 - stoccaggio sovralli legnosi da vagliatura ammendante
 - stoccaggio biostabilizzato in attesa di vagliatura
 - stoccaggio biostabilizzato vagliato
 - stoccaggio ammendante compostato misto
 - stoccaggio ammendante compostato verde
- 13. Lo stoccaggio dei sovralli plastici da vagliatura dell'ammendante compostato misto, all'interno dei capannoni 2 e 3 deve essere, per quanto possibile, limitato e legato agli interventi di manutenzione o a problematiche di ritiro del rifiuto che ne rendano difficile la gestione in altri luoghi individuati per tale attività.
- 14. Le attività effettuate all'interno dei capannoni 0, 1, 2, 3 ed E devono permettere di tenere sempre fisicamente separati tutti i rifiuti, dotandoli di appositi cartelli che permettano di mantenere la tracciabilità per i rifiuti in maturazione e l'identificazione per le altre tipologie di rifiuti/materiali. Le diverse attività potranno essere effettuate solo a seguito della avvenuta pulizia delle aree.
- 15. Relativamente all'attività di stabilizzazione della frazione organica devono essere rispettate le seguenti condizioni minime:
 - a. la temperatura dei rifiuti deve essere mantenuta per almeno tre giorni consecutivi oltre i 55°C; in tale fase deve essere assicurato un apporto di ossigeno a tutta la massa tramite rivoltamento e/o aerazione. Il controllo della temperatura deve essere eseguito e registrato in continuo;
 - b. la durata della stabilizzazione deve essere di almeno 21 giorni; pertanto, al fine del rispetto del predetto periodo, non deve essere conteggiato quello in cui le matrici, prese in carico nell'impianto, vengono depositate in attesa di essere avviate alla lavorazione.

16. Relativamente all'attività di produzione dell'ammendante compostato misto devono essere rispettate le condizioni minime nel seguito richiamate:
- il ciclo di trattamento anaerobico deve avere una durata indicativa da 18 a 24 giorni per la quota a parte di rifiuti sottoposta a questo trattamento);
 - la fase di bioossidazione deve avere una durata indicativa dai 10 ai 16 giorni;
 - la durata della maturazione deve avere una durata indicativa dai 30 e 45 giorni.
17. Relativamente all'attività di produzione dell'ammendante compostato verde devono essere rispettate le condizioni minime nel seguito richiamate:
- il ciclo di trattamento non deve essere inferiore ai 90 gg;
 - la biostabilizzazione dovrà essere effettuata all'interno dei biotunnel aerobici, per una durata minima di 30 gg;
 - la maturazione può essere effettuata nei capannoni 0, 1, 2, 3 o nelle celle dei biotunnel;
 - le aree/impianti impiegate durante le varie fasi di trattamento per ottenimento dell'ammendante compostato verde devono essere chiaramente identificate e tenute fisicamente separate dalle aree in cui si sta effettuando il trattamento per l'ottenimento dell'ammendante compostato misto;
 - per la vagliatura potrà essere usato il vaglio fisso o quello mobile, a seconda delle esigenze produttive;
 - l'ammendante compostato verde in attesa di essere commercializzato dovrà essere stoccato in apposita area, separata fisicamente dall'area di stoccaggio dell'ammendante compostato misto e opportunamente identificata.
18. I materiali in uscita dall'impianto 2 possono essere classificati "biostabilizzato" ai sensi della normativa vigente e nel rispetto dei requisiti richiesti. Sono comunque ammessi tutti gli utilizzi nelle modalità previste dalla normativa. I requisiti del biostabilizzato in uscita saranno documentati da certificati di analisi, tenuti a disposizione dell'Autorità di controllo presso l'impianto stesso.
19. L'impianto deve assolvere ai fabbisogni dei bacini di utenza individuati dagli strumenti di pianificazione vigenti.
20. Devono essere effettuati periodici interventi di derattizzazione e demuscazione. La documentazione comprovante l'esecuzione degli stessi deve essere conservata presso l'impianto a disposizione dell'autorità di controllo.

Stoccaggi

21. Le modalità di stoccaggio provvisorio ed i quantitativi massimi stoccabili istantaneamente per:
- A. i rifiuti ingresso ritirati da terzi (destinati all'operazione R3 all'interno dell'installazione) sono le seguenti:

Tipo di rifiuto	Modalità di stoccaggio	Quantitativo massimo istantaneo autorizzato	
		mc	t
Frazione organica da raccolta differenziata, scarti agroindustriali, parte di rifiuti urbani e simili non compostata	Piazzole in c.a. all'interno della sezione di ricevimento, miscelazione capannone biotunnel aerobici	97	89
	Piazzola in c.a. e area dedicata all'interno del capannone	560	500
Rifiuti lignocellulosici tal quali e triturati	Piazzale scoperto in c.a.	250	500

B. rifiuti *prodotti in proprio* in impianto sono le seguenti:

Tipo di rifiuto	Modalità di stoccaggio	Quantitativo massimo istantaneo autorizzato	
		m ³	t
Ferro e acciaio da manutenzione impianto	Piazzale pavimentato impermeabile lato nord dell'impianto	250	50
Sovvallo legnoso da raffinazione ammendante	Tunnel sezione di ricevimento, miscelazione e biossidazione (come ricircolo in testa all'impianto) Capannone sezione anaerobica (come ricircolo in testa all'impianto) Capannoni 0, 1, 2, 3 Capannone E vagliatura (da vagliatura ammendante)	6.000	4.000
Sovvallo plastico da raffinazione	Capannoni 0, 1, 2, 3 Capannone E vagliatura (da vagliatura ammendante)	3.000	1.000
Biostabilizzato vagliato	Capannoni 0, 1, 2, 3 Capannone E vagliatura	1.500	800
Digestato solido	Capannone sezione anaerobica	450	300
Rifiuti liquidi	Vasche di raccolta 1-2-3-4	3.690	3.690
Rifiuti liquidi (percolati)	Vasche di raccolta 5 (biotunnel), 6 (digestione anaerobica) e fermentatore	1.100	1.100

22. Relativamente allo stoccaggio dei rifiuti:

- non è ammesso lo stoccaggio e trattamento in ambiente esterno non confinato dei materiali ritirati, fatto salvo lo stoccaggio e trattamento dei materiali lignocellulosici;
- la giacenza dei materiali in attesa di lavorazione deve essere limitata nel tempo per evitare possibili fenomeni di autocombustione e/o putrefazione anaerobica;
- lo stoccaggio dei rifiuti all'interno delle fosse deve essere condotto con modalità e mezzi tecnici atti ad evitare pericoli per l'ambiente ed il personale addetto;
- le aree destinate ad accogliere i cumuli durante tutto il processo, devono essere sottoposte a verifiche e manutenzioni periodiche al fine di garantire la loro impermeabilità e la funzionalità degli insufflatori.

23. Relativamente ai rifiuti lignocellulosici:

- la zona di stoccaggio dei rifiuti lignocellulosici R13 deve essere separata fisicamente dall'area in cui vengono stoccati i rifiuti destinati all'operazione R3 ed identificata in modo idoneo;
- in prossimità delle aree di stoccaggio devono essere presenti e mantenuti in efficienza idonei dispositivi antincendio, ben visibili e accessibili;
- nel conferimento ad impianti esterni per l'avvio al recupero deve essere data priorità ai rifiuti presenti da più tempo presso l'impianto.

24. Relativamente alle operazioni di messa in riserva R13:

- tutti i rifiuti presenti all'interno dell'impianto che sono destinati alla messa in riserva R13 devono essere identificati con relativo codice EER e separati fisicamente mediante paver o altre strutture idonee;
- la zona di stoccaggio in R13 dei rifiuti lignocellulosici, compresa anche la riduzione volumetrica da effettuarsi tramite tritovagliatura, è identificata nelle aree M5 e M5D riportate nella planimetria degli stoccaggi (Allegato 3D - Aprile 2024 della domanda di modifica non sostanziale AIA del 30/04/2024);

- c. lo stoccaggio in R13 della FORSU (EER 20 01 08) può essere effettuato nelle aree M4a (buche di scarico nel capannone biotunnel, celle 17 e 18 e corridoi connessi e confinanti) individuate nella planimetria degli stoccaggi (Allegato 3D - Aprile 2024 della domanda di modifica non sostanziale AIA del 30/04/2024);
 - c.1. nelle aree M4a non possono essere contemporaneamente presenti rifiuti ingressati in R13 ed altri materiali;
 - c.2. i rifiuti stoccati in R13 devono essere mantenuti separati e identificati con idonea cartellonistica che indichi il tipo di operazione;
- d. il rifiuto EER 15 01 06 “imballaggi in materiali misti” deve provenire dalla raccolta differenziata dei rifiuti urbani o assimilati ed essere costituito solo da vetro e lattine in quantità variabile (vista la provenienza è ammessa una piccola quota marginale di impurezze);
- e. è consentita la messa in riserva R13 dei rifiuti codice EER 15 01 06 “imballaggi in materiali misti”, EER 15 01 07 “imballaggi in vetro” e codice EER 20 01 02 “vetro”. Il rifiuto (vetro) deve essere stoccato in apposita area delimitata da elementi prefabbricati autostabili e portanti di altezza pari a 4 metri. Sul lato libero dell’area di stoccaggio deve essere presente un canale di drenaggio prefabbricato con griglia a fessure in ghisa raccordata al pozzetto sedimentatore/disoleatore e, quindi, con la rete fognaria dell’impianto;
- f. i rifiuti codice EER 15 01 06 “imballaggi in materiali misti”, EER 15 01 07 “imballaggi in vetro” e EER 20 01 02 “vetro” dovranno essere destinati a impianti di recupero (operazioni da R1 a R12 diverse da R13);
- g. presso l’impianto è ammessa l’operazione di messa in riserva R13 in cassoni con coperchio per i rifiuti codici EER 04 02 21 “rifiuti da fibre tessili grezze” e 04 02 22 “rifiuti da fibre tessili lavorate”.

Rifiuti liquidi autoprodotti

- 25. Il gestore è autorizzato al convogliamento del percolato e delle acque di prima e di seconda pioggia (raccolte nella vasca di laminazione) e di quelle domestiche al depuratore AIMAG S.p.A. di Carpi, mediante condotta dedicata. Il percolato e le acque collettate all’impianto di depurazione sono considerate rifiuti e soggette alla relativa normativa.
- 26. Relativamente alle acque di dilavamento dei piazzali, gestite come rifiuto EER 19 05 99 e inviate tramite condotta dedicata al Depuratore di Carpi, dovranno essere mantenuti in funzione i 2 contatori presenti (uno in mandata e uno in arrivo) per la misura delle quantità trattate. Al fine di garantire la corretta lettura dei dati in arrivo, presso l’impianto di Depurazione dovrà essere mantenuto efficiente il “vaso di espansione” che permette la separazione fra la frazione gassosa e la fase liquida.
- 27. La condotta che collega l’impianto di compostaggio al depuratore di Carpi non costituisce tratto fognario pubblico e non potranno essere inseriti altri scarichi di nessun tipo lungo il suo percorso.

D2.9 End of Waste (EoW)

- 1. Il trattamento (in uscita dall’impianto 3) può dare origine ad EoW classificato come “ammendante compostato misto” o “ammendante compostato verde” ai sensi del decreto legislativo 29 aprile 2010, n. 75 (“Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti a norma dell’art. 13 della Legge 7 luglio 2009, n. 88”) nel rispetto dei requisiti richiesti dalla specifica normativa debitamente documentati da certificati di analisi come da procedura interna aziendale (attualmente denominata COMP3). La consistenza del lotto, come dichiarato dal

gestore è quantitativamente variabile (la tracciabilità è data dal riscontro dei pesi riportati sui FIR corrispondenti ai rifiuti in ingresso ed inviati alla baia di trattamento).

2. Nell'area esterna individuata in planimetria degli stoccaggi Allegato 3D - Aprile 2024 della domanda di modifica non sostanziale AIA del 30/04/2024 è consentito lo stoccaggio dell'ammendante compostato misto in attesa di commercializzazione per un quantitativo massimo istantaneo pari a 4.000 t e di ammendante compostato verde per un quantitativo istantaneo pari a 2.000 t. **Entro il 31/12/2024 i materiali dovranno essere depositati all'interno del capannone di stoccaggio degli ammendanti (ACM e ACV) che dovrà essere dotato di aspirazione ed idoneo trattamento delle arie esauste.** La planimetria stoccaggi suddetta può ritenersi rappresentativa della condizione di esercizio "normale". Per il periodo in cui l'emissione E1 rimarrà disattivata, si dovrà fare riferimento alle condizioni e prescrizioni specifiche per gli stoccaggi riportate nel presente atto.
3. I requisiti dei materiali in uscita saranno documentati da certificati di analisi, tenuti a disposizione dell'Autorità di controllo presso l'impianto stesso.
4. Al fine di valutare la produzione, nonché, la destinazione degli ammendanti in uscita dall'impianto di compostaggio, deve essere compilato apposito registro riportante i dati relativi ai quantitativi, alla classificazione (ammendante vegetale semplice non compostato, ammendante compostato verde, ammendante compostato misto, ammendante torboso composto, compost), al destinatario e/o luogo di destinazione dello stesso.

Originale firmato elettronicamente secondo le norme vigenti.

da sottoscrivere in caso di stampa

La presente copia, composta di n. 17 fogli, è conforme all'originale firmato digitalmente.

Data Firma

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.